



## EMENDAMENTO ARTICOLO 48 DL CURA ITALIA

L'art. 48 (Prestazioni individuali domiciliari) è sostituito con il seguente:

“1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e **dei servizi degli educatori nella scuola primaria e secondaria** disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art.3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio 2020 n.6, e durante la sospensione delle attività socio-sanitarie e socioassistenziali nei **centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, servizi sanitari differibili**, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, **anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti per il fine di cui al presente articolo**, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni **e/o di concerto** con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate **e tenute** al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi, **anche ove non direttamente resi alla persona**, per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti, secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione **a fronte della presentazione della documentazione relativa allo svolgimento dei servizi** e subordinatamente alla verifica. Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. La corresponsione **di un'ulteriore** quota, sarà corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, a cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività.

3. I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione, **in tutto o in parte**, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria **e secondaria**, o di servizi socio-sanitari e socioassistenziali resi in convenzione, **appalto o concessione**, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione **dei servizi di cui al comma 1**”.

## **Nota illustrativa**

L'intervento ha la finalità di introdurre elementi di chiarezza e di flessibilità al fine della certa, coerente e uniforme applicazione dell'articolo medesimo su tutto il territorio nazionale, nonché di ampliare la fascia di intervento in considerazione dei successivi provvedimenti che hanno decretato la chiusura di ulteriori servizi. Al comma 1, è necessario aggiungere alle fattispecie già previste alcuni servizi che hanno le stesse caratteristiche di quelli già incluse, ed in particolare: i servizi alla comunicazione degli educatori agli alunni con disabilità nella scuola primaria e secondaria, quelli per minori a rischio di emarginazione sociale, quelli per le persone con problemi psichiatrici di salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora.

Inoltre, sempre al comma 1, nella consapevolezza della difficoltà di attivazione di un compiuto processo di coprogettazione nella attuale fase di emergenza, con le modifiche proposte, si vuole velocizzare la riconversione dei servizi sulla base di "proposte degli enti gestori di specifici progetti" che, avvalendosi del personale già impiegato nei servizi, sono in grado di proporre soluzioni molto prossime ai bisogni anche procedendo "di concerto" con gli enti medesimi.

Al comma 2 sono introdotti alcuni chiarimenti volti a specificare interpretazioni uniformi per i pagamenti degli enti gestori, che sono gli Enti del Terzi Settore che continuano, anche nella fase di emergenza, a fornire servizi a persone estremamente bisognose di servizi assistenziali e socio sanitari in situazione di estrema difficoltà ed a garantire, alla fine dell'emergenza, la loro piena operatività per evitare gravi situazioni di interruzioni dei servizi essenziali. Tali servizi, nella fase di emergenza, anche sulla base di quanto previsto dall'art. 47, possono essere rimodulati, per garantire anche attraverso servizi domiciliari o a distanza gli interventi che non possono assolutamente essere interrotti. Sono stati, pertanto, introdotti chiarimenti circa le modalità di rimodulazione e la tipologia dei servizi erogabili. Le cooperative sociali, in seguito alla sospensione di numerose attività da loro gestite con diverse modalità di relazione con gli Enti Pubblici, mantengono attivi i servizi, nel rispetto delle normative vigenti, con modalità "agili", con l'ausilio di tecnologie e, quindi, anche con servizi "non direttamente resi alla persona", al fine di non condannare alla solitudine o peggio a situazioni di aggravamento del disagio generato dalle limitazioni attuali, persone e famiglie fragili: minori, disabili, famiglie multiproblematiche, anziani e tutti quei soggetti già in carico ai servizi. Pertanto, la sospensione delle prestazioni che non possono più essere erogate nel rispetto delle le norme vigenti di salute e sicurezza, non comporta l'assoluta sospensione del servizio, pena l'essere inadempienti nei confronti dei bisogni dei cittadini già in carico ai servizi o comunque a cui erano garantiti servizi dagli enti pubblici anche in convenzione con soggetti del terzo settore, segnatamente la cooperazione sociale.

Le proposte prevedono, comunque, pagamenti sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo delle Pubbliche amministrazioni, quindi, non comportano maggiori oneri finanziari. Non è pertanto necessaria una copertura finanziaria alla proposta emendativa.

Al comma 3 è necessario esplicitare in modo chiaro i meccanismi di cessazione del ricorso fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga, laddove riconosciuti, per evitare dubbi interpretativi: il ricorso agli ammortizzatori sociali è limitato solo ai lavoratori non coperti dalle misure di cui al comma 2. Si chiarisce che gli ammortizzatori sociali previsti dal presente decreto legge non sono rivolti a tutti i lavoratori degli enti gestori dei servizi di cui al comma 1, ma solo a quelli che lavorano in servizi interrotti per decisione dello Stato, delle Regioni e degli enti locali. La previsione dell'art. 48 e del precedente art. 47 è di favorire una rimodulazione parziale dei servizi, per far fronte a interventi indifferibili di servizi essenziali, che occuperanno una certa quota di lavoratori; una quota di lavoratori precedentemente impegnati in servizi interrotti e non rimodulabili, invece dovrà essere tutelata attraverso gli ammortizzatori.